

## LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

## DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Nr. 62 del 27/04/2020

OGGETTO: MODIFICA PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DI CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2020-2022.

#### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

L'anno duemilaventi il giorno ...?..... del mese di aprile il Commissario Straordinario, nominato giusto D.P.REG N. 566/2019, Dott. Girolamo Alberto Di Pisa, con i poteri della Provinciale е con partecipazione la del V. Segretario DR. JUNA 20 CENNERO

VISTA la proposta del Segretario/Direttore Generale n. 5 del 9 aprile 2020, con annessi i prescritti pareri, redatta da Irene Maria lannuzzo, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale:

VISTA la Determinazione Commissariale n. 53 del 02/04/2020, avente ad oggetto "Misure straordinarie di semplificazione in materia di organi collegiali, ex art 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 - Determinazione dei criteri per la tenuta delle sedute deliberanti del commissario straordinario in modalità telematica a distanza", con la quale si è provveduto ad approvare le modalità telematiche per il regolare svolgimento delle sedute del Commissario Straordinario, in sostituzione dei relativi organi rappresentati, per l'adozione degli atti deliberativi di competenza;

VISTA la Direttiva del Segretario/Direttore Generale n. 12 de 3/04/2020 "Emergenza COVID 19 - Ulteriori Direttive":

PRESO ATTO che, coerentemente con la modalità di lavoro agile, la procedura di redazione e inoltro della proposta nonché di acquisizione dei necessari pareri è avvenuta con modalità telematica e/o a distanza;

VISTA la legge 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 26/93;

VISTO il T.U. E.L., approvato con D. Lgs. 267 del 18/8/2000;

VISTO il D.L 174/2012 convertito in legge 213/2012;

VISTA la L.R. 8/2014;

VISTA la L.R. 15/2015;

VISTO I'O.R.EE.LL.;

RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

#### **DETERMINA**

- 1) APPROVARE la proposta del Segretario/Direttore Generale n. 5 del 9 aprile 2020 con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
- 2) DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di rendere più celere l'attività amministrativa

IL SEGRETARIO GENERALE
OR. ILNIA EN KAENNARO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Girolamo Alberto Di Pisa

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Dirigente del Scttore Affari Generali, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA  Che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91, è stata affissa all'Alb  Pretorio di questa Provincia Regionale per gg consecutivi a partire dal giorn  e fino al, (Reg. Pubbl. N°)						
Agrigento, Lì						
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI  Dott. Giovanni Butticè  ———————————————————————————————————						
Il sottoscritto Dirigente del Settore Affari Generali, vista la L.R. 03/12/1991, n. 44 e successive modifiche						
ATTESTA						
Che la presente determinazione è divenuta esecutiva il in quanto:						
<ul> <li>□ È stata dichiarata immediatamente esecutiva.</li> <li>□ Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.</li> <li>□ Sono decorsi 10 giorni + ulteriori 15 giorni di ripubblicazione.</li> <li>□ E' stata dichiarata immediatamente esecutiva e sono decorsi gli ulteriori 15 gg. di ripubblicazione</li> </ul>						
Agrigento,li						
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI Dott. Giovanni Butticè						
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.						
Agrigento,lì						
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI						



### LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

Art.12 - 1° comma L.R. 44/91		Art.12 - 2° comma L.R. 44/91
------------------------------	--	------------------------------

del 09/04/2020

# PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA

							-		
<u> </u>					_				 
Redatta su iniziativa	DEL COM	имs	SARIO	1	₩ D"	UFFIC	10	,	

Nr.

5

OGGETTO: MODIFICA PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA-TRIENNIO 2020-2022.

#### IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 concernente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" la quale, fra l'altro, all'art.1, comma 8, prevede che l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, debba adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.);

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obiettivi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazione" il quale ha introdotto nell'ordinamento alcune disposizioni che delineano una nuova nozione di trasparenza dell'operato delle Pubbliche Amministrazioni, anche al fine della prevenzione della corruzione e della cattiva amministrazione;

VISTO il D. Lgs n. 97 del 25 Maggio 2016 "Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 Novembre 2012, n.190 e del decreto legislativo 14 Marzo 2013, n.33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 Agosto 2015, n.124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" il quale ha modificato talune disposizioni delle leggi citate nel titolo dello stesso Decreto Legislativo:

VISTA la Legge 30 novembre 2017, n.179 la quale ha introdotto nuove "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato";

VISTA la Determinazione Commissariale n. 21 del 29/01/2020 con la quale questo Ente ha approvato, sulla base dei predetti riferimenti legislativi, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2020/2022;

CONSIDERATO che si sono rilevate delle imprecisioni nei richiami all'articolato del predetto Piano, con particolare riferimento ai seguenti articoli: 11, 12, 35, 39, 42, 49, 55, 56, 65 e 74;

CHE, altresì, l'art.41 "Tutela del dipendente che effettua segnalazione di illecito" del medesimo Piano sembra presentare una formulazione non sufficientemente chiara sulle procedure per la effettuazione delle segnalazioni di illecito;

RITENUTO, pertanto, che appare opportuno modificare il PTPCT 2020/2022 approvato con Determinazione Commissariale n.21/2020, fermo restando quanto altro nello stesso Piano stabilito, nel senso di operare le necessarie correzioni nei richiami all'articolato nonché di sostituire l'attuale art 41 con il seguente testo che riporta in grassetto le parti modificate:

"Art. 41 – Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. "Whistleblower")

Fuori dai casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 c.c., il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.

L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

La segnalazione è inviata al R.P.C.T e può essere effettuata in forma aperta o riservata (identità del segnalante conosciuta solo da chi riceve la segnalazione, nel qual caso il ricevente è tenuto a garantire l'anonimato del segnalante).

Le segnalazioni riservate devono essere portate a conoscenza del R.P.C.T. mediante procedure informatiche che, preferibilmente, assicurino l'anonimato in ogni contesto successivo alla segnalazione.

La segnalazione è inviata al R.P.C.T e può essere effettuata in forma aperta o riservata (identità del segnalante conosciuta solo da chi riceve la segnalazione, nel qual caso il ricevente è tenuto a garantire l'anonimato del segnalante).

Le segnalazioni riservate devono essere portate a conoscenza del R.P.C.T. mediante procedure informatiche che, preferibilmente, assicurino l'anonimato in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Per le segnalazioni riservate potrà essere utilizzato l'indirizzo di posta elettronica prevenzionecorruzione@provincia.agrigento.it di esclusivo accesso del RPCT utilizzando eventualmente il modulo reperibile nella sezione "Segnalazione di condotte illecite" contenuta all'interno del "Portale del dipendente" raggiungibile dalla Home Page del sito web dell'Ente.

Le "Linee guida în materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", determinazione A.N.A.C. n. 6 del 28 Aprile 2015, stabiliscono, tra l'altro, che " Ai fini della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, la gestione delle segnalazioni realizzata attraverso l'ausilio di procedure informatiche è largamente preferibile a modalità di acquisizione e gestione delle segnalazioni che comportino la presenza fisica del segnalante; è in ogni caso necessario che il sistema informatico di supporto sia realizzato in maniera tale da garantire adeguate misure di sicurezza delle informazioni".

Al fine di garantire la massima riservatezza in sede di acquisizione delle segnalazioni da parte dei dipendenti pubblici, ai sensi della dell'art 54 bis del D. Lgs. 165/2001, come introdotto dalla legge n.179/2017, l'ANAC ha reso operativa sul proprio sito l'applicazione informativa Whistleblower, all'indirizzo https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/, che consentirà di potere dialogare in maniera spersonalizzata direttamente con la predetta Autorità Nazionale Anticorruzione.

Tale modalità, proprio per la garanzia di riservatezza che realizza, va privilegiata per le segnalazioni di whistleblowing.

Per quanto concerne le segnalazioni indirizzate al RPCT, sia in forma aperta che riservata, saranno prese in considerazioni segnalazioni anonime solo se complete, precise, sufficientemente dettagliate, circostanziate, verificabili senza ledere i diritti, anche alla riservatezza, del soggetto segnalato e riguardanti reati o atti, fatti e comportamenti a danno dell'interesse pubblico.

Per segnalazioni anonime si intendono quelle prive di sottoscrizione o quelle che non consentano l'esatta individuazione del soggetto firmatario, come ad esempio quelle sottoscritte con nomi di fantasia.

Ai sensi dell'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. La denuncia non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte dei richiedenti.

Il R.P.C.T., anche avvalendosi della struttura di supporto P.O. "Controlli, Anticorruzione e Trasparenza", valuta la sussistenza di elementi di fondatezza di quanto segnalato.

Nel caso ravvisi elementi di non manifesta infondatezza del fatto, il Responsabile inoltra la segnalazione a soggetti terzi, quali:

• il Direttore della struttura in cui si è verificato il fatto per l'acquisizione di elementi istruttori, solo in mancanza di fattispecie di reato;

- l'U.P.D., per eventuali profili di responsabilità disciplinare;
- l'Autorità giudiziaria, la Corte dei conti e l'A.N.AC., per i profili di rispettiva competenza;
- il Dipartimento della funzione pubblica.

La tutela della riservatezza del segnalante va garantita anche nel momento in cui la segnalazione è inoltrata a soggetti terzi.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione (la segnalazione è solo uno degli elementi che hanno fatto emergere l'illecito, ma la contestazione avviene sulla base di altri fatti da soli sufficienti per l'apertura del procedimento disciplinare).

L'identità del segnalante può essere rivelata all' U.P.D. e all'incolpato nel caso in cui la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, e la conoscenza dell'identità del segnalante è assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

Il responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari valuta, su richiesta dell'interessato, se ricorra la condizione di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del segnalante ai fini della difesa. In ogni caso, sia in ipotesi di accoglimento, sia nel caso di diniego, il responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari deve adeguatamente motivare la scelta.

Le disposizioni a tutela dell'anonimato e di esclusione dell'accesso documentale non trovano applicazione in tutti i casi in cui, in seguito a norme di legge speciale, l'anonimato non può essere opposto (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni etc.).

E' vietato adottare misure discriminatorie nei confronti di chi segnala situazioni di illecito.

Per misura discriminatoria s'intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro e ogni forma di ritorsione che determini ingiustificatamente aggravamento delle condizioni di lavoro.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per avere segnalato un illecito ne dà notizia circostanziata al R.P.C.T.

Il R.P.C.T valuta la sussistenza degli elementi per la segnalazione di quanto riferito:

- Al direttore cui è assegnato il dipendente che ha operato la discriminazione, affinché valuti tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione e la sussistenza degli estremi;
- All'U.P.D., per i procedimenti di competenza, affinché valuti la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione;
- All'Avvocatura dell'Ente affinché valuti la sussistenza degli estremi per esercitare in giudizio l'azione di risarcimento per lesione dell'immagine dell'Ente.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per avere effettuato una segnalazione di illecito può darne notizia all'organizzazione sindacale alla quale aderisce o ad una delle organizzazioni sindacali presenti nell'amministrazione, e agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione in sede civile, amministrativa e penale.

Nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'art. 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come modificati dalla legge 30 novembre 2017, n. 179, il perseguimento dell'interesse all'integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli artt. 326, 622 e 623 del codice penale e all'art. 2105 del codice civile.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica nel caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata".

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, e cioè fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO l'art.87 del D.L. n.18 del 17 marzo 2017 "Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali"

VISTO l'art 103 del succitato D.L. 17 marzo 2020, n. 18 cosiddetto "Cura Italia", rubricato "Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza";

VISTO il Decreto legge 25 Marzo 2020, n.19 (G.U. n.79 del 25.3.2020), art. 1 "Misure urgenti per evitare la diffusione del Covid-19";

VISTA la delibera ANAC numero 268 del 19 marzo 2020 "Sospensione dei termini nei procedimenti di competenza dell'Autorità e modifica dei termini per l'adempimento degli obblighi di comunicazione nei confronti dell'Autorità";

RITENUTO che, tenuto conto dello stato di emergenza nazionale deliberato fino al 31 luglio 2020 e delle conseguenti difficoltà organizzative ricadenti sulle ordinarie capacità gestionali e organizzative di questa Amministrazione, occorre prorogare al 31 luglio 2020 i termini degli adempimenti di attestazione e/o comunicazione gravanti sui dirigenti e sui responsabili dei servizi relativi al primo semestre 2020, prescritti dal vigente PTPCT 2020/2022, fermo restando il dovuto rispetto di tutte le attuali norme del Piano;

DATO ATTO che Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è il Segretario/Direttore Generale Dott.ssa Caterina Maria Moricca, giusta Determinazione del Commissario Straordinario n.94 del 10/07/2018;

DATO ATTO che il testo coordinato del "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" per il triennio 2020-2022", così come modificato con la presente Determinazione, va pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente/Altri Contenuti- Prevenzione della Corruzione" nonché sulla piattaforma informatica appositamente predisposta dall'ANAC;

PRESO ATTO che, coerentemente con la modalità di lavoro agile, la procedura di redazione e inoltro della proposta nonché di acquisizione dei necessari pareri si è svolta e continuerà a svolgersi con modalità telematica e/o a distanza;

VISTA la legge 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 26/93;

VISTO il T.U. E.L., approvato con D. Lgs. 267 del 18/8/2000;

VISTO il D.L 174/2012 convertito in legge 213/2012;

VISTA la L.R. 8/2014:

VISTA la L.R. 15/2015;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

#### SI PROPONE

1) MODIFICARE, per le motivazioni cui in premessa, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2020-2022, approvato con Determinazione Commissariale n.21/2020, fermo restando quant'altro nello stesso Piano stabilito, nel senso di operare le necessarie correzioni all'articolato citato agli articoli 11, 12, 35, 39, 42, 49, 55, 56, 65 e 74 nonché di sostituire l'attuale art.41 con il testo di seguito riportato:

Fuori dai casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 c.c., il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.

L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Per le segnalazioni riservate potrà essere utilizzato l'indirizzo di posta elettronica prevenzionecorruzione@provincia.agrigento.it di esclusivo accesso del RPCT utilizzando eventualmente il modulo reperibile nella sezione "Segnalazione di condotte illecite" contenuta all'interno del "Portale del dipendente" raggiungibile dalla Home Page del sito web dell'Ente.

Le "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", determinazione A.N.A.C. n. 6 del 28 Aprile 2015, stabiliscono, tra l'altro, che " Ai fini della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, la gestione delle segnalazioni realizzata attraverso l'ausilio di procedure informatiche è largamente preferibile a modalità di acquisizione e gestione delle segnalazioni che comportino la presenza fisica del segnalante; è in ogni caso necessario che il sistema informatico di supporto sia realizzato in maniera tale da garantire adeguate misure di sicurezza delle informazioni".

Al fine di garantire la massima riservatezza in sede di acquisizione delle segnalazioni da parte dei dipendenti pubblici, ai sensi della dell'art 54 bis del D. Lgs. 165/2001, come introdotto dalla legge n.179/2017, l'ANAC ha reso operativa sul proprio sito l'applicazione informativa Whistleblower, all'indirizzo https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/, che consentira di potere dialogare in maniera spersonalizzata direttamente con la predetta Autorità Nazionate Anticorruzione.

Tale modalità, proprio per la garanzia di riservatezza che realizza, va privilegiata per le segnalazioni di whistleblowing.

Per quanto concerne le segnalazioni indirizzate al RPCT, sia in forma aperta che riservata, saranno prese in considerazioni segnalazioni anonime solo se complete, precise, sufficientemente dettagliate, circostanziate, verificabili senza ledere i diritti, anche alla riservatezza, del soggetto segnalato e riguardanti reati o atti, fatti e comportamenti a danno dell'interesse pubblico.

Per segnalazioni anonime si intendono quelle prive di sottoscrizione o quelle che non consentano l'esatta individuazione del soggetto firmatario, come ad esempio quelle sottoscritte con nomi di fantasia.

Ai sensi dell'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. La denuncia non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte dei richiedenti.

Il R.P.C.T., anche avvalendosi della struttura di supporto P.O. "Controlli, Anticorruzione e Trasparenza", valuta la sussistenza di elementi di fondatezza di quanto segnalato.

Nel caso ravvisi elementi di non manifesta infondatezza del fatto, il Responsabile inoltra la segnalazione a soggetti terzi, quali:

- il Direttore della struttura in cui si è verificato il fatto per l'acquisizione di elementi istruttori, solo in mancanza di fattispecie di reato;
- l'U.P.D., per eventuali profili di responsabilità disciplinare;
- l'Autorità giudiziaria, la Corte dei conti e l'A.N.AC., per i profili di rispettiva competenza;
- il Dipartimento della funzione pubblica.

La tutela della riservatezza del segnalante va garantita anche nel momento in cui la segnalazione è inoltrata a soggetti terzi.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione (la segnalazione è solo uno degli elementi che hanno fatto emergere l'illecito, ma la contestazione avviene sulla base di altri fatti da soli sufficienti per l'apertura del procedimento disciplinare).

L'identità del segnalante può essere rivelata all'U.P.D. e all'incolpato nel caso in cui la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, e la conoscenza dell'identità del segnalante è assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

Il responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari valuta, su richiesta dell'interessato, se ricorra la condizione di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del segnalante ai fini della difesa. In ogni caso, sia in ipotesi di accoglimento, sia nel caso di diniego, il responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari deve adeguatamente motivare la scelta.

Le disposizioni a tutela dell'anonimato e di esclusione dell'accesso documentale non trovano applicazione in tutti i casi in cui, in seguito a norme di legge speciale, l'anonimato non può essere opposto (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni etc.).

E' vietato adottare misure discriminatorie nei confronti di chi segnala situazioni di illecito.

Per misura discriminatoria s'intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro e ogni forma di ritorsione che determini ingiustificatamente aggravamento delle condizioni di lavoro.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per avere segnalato un illecito ne dà notizia circostanziata al R.P.C.T.

II R.P.C.T valuta la sussistenza degli elementi per la segnalazione di quanto riferito:

- Al direttore cui è assegnato il dipendente che ha operato la discriminazione, affinché valuti tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione e la sussistenza degli estremi;
- All'U.P.D., per i procedimenti di competenza, affinché valuti la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione;
- All'Avvocatura dell'Ente affinché valuti la sussistenza degli estremi per esercitare in giudizio l'azione di risarcimento per lesione dell'immagine dell'Ente.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per avere effettuato una segnalazione di illecito può darne notizia all'organizzazione sindacale alla quale aderisce o ad una delle organizzazioni sindacali presenti nell'amministrazione, e agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione in sede civile, amministrativa e penale.

In aderenza all'avviso espresso dall'A.R.A.N., ai collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e d'incarichi negli uffici di diretta collaborazione agli organi politici, ai collaboratori a qualsiasi titolo d'imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione che denunciano all'autorità giudiziaria, o alla Corte dei Conti, ovvero al R.P.C.T., condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione dell'attività svolta, sono estese, per quanto compatibili, le tutele previste per i dipendenti dell'ente.

In aderenza all'avviso espresso dall'A.R.A.N., ai collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o fincarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e d'incarichi negli uffici di diretta collaborazione agli organi politici, ai collaboratori a qualsiasi titolo d'imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione che denunciano all'autorità giudiziaria, o alla Corte dei Conti, ovvero al R.P.C.T., condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione dell'attività svolta, sono estese, per quanto compatibili, le tutele previste per i dipendenti dell'ente.

Nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'art. 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come modificati dalla legge 30 novembre 2017, n. 179, il perseguimento dell'interesse all'integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli artt. 326, 622 e 623 del codice penale e all'art. 2105 del codice civile.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica nel caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata".

- 2) APPROVARE il testo coordinato del "Piano Triennate di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" per il triennio 2020-2022, come risultante a seguito della modifica effettuata con la presente Determinazione, che viene allegato alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale.
- 3) PUBBLICARE sul sito istituzionale di questo Libero Consorzio Comunale, nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente/Altri Contenuti-Prevenzione della Corruzione", nonché sulla piattaforma informatica appositamente predisposta dall'ANAC, il testo coordinato di cui al precedente punto 2).
- 4) PROROGARE al 31 luglio 2020 i termini degli adempimenti di attestazione e/o comunicazione gravanti sui dirigenti e sui responsabili dei servizi relativi al primo semestre 2020, prescritti dal PTPCT 2020/2022, fermo restando il dovuto rispetto di tutte le attuali norme del Piano.
- 5) DARE atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

II Commissario Straordinario	Il Redattore o Il Responsabile del procedimento F.to Sig.ra Irene Maria lannuzzo	Il Segretario/Direttore Generale  F.to Dott.ssa Caterina Maria Morico				
Agrigento,lì	จะมะเหน่นอด Шeuo Ueuu Agrigento,li 7 aprile 2020	Agrigento, i 09 aprile 2020				
	ell'art, 53 della Legge N. 142/90 e succ R. N. 48/91, e degli art. 49 e 147 del I					
Vista e condivisa l'istrutt	rere in ordine alla REGOLARITA' TE oria si esprime parereFAVOREVO a, nonché sulla regolarità e correttezz 267//2000.	OLE sulla proposta di				
Agrigento, li 09 Aprile 20		Il Direttore del Settore F.to Dott Mayro Antonio Hamel				
	re in ordine alla REGOLARITA' CO	· ·				
	rtura finanziaria e l'esatta imputazione iscontrante la capienza del relativo star					
Vista e condivisa l'istrutto deliberazione di cui sopra cui all'art. 147 del D.lgs 2						
Preso nota	<u> </u>					
Agrigento, li		tore Ragioneria Generale				